– **D.D.S. n. 2051**

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 2149 del 16.06.2021 con il quale è stata differita la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Delibera di Giunta n. 235 del 10.06.2021;

VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con cui viene confermata alla dott.ssa Caterina Perino la delega alla firma degli atti di competenza conferita con D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., su una area archeologica individuata nel territorio del Comune di Gela (CL), in Via Europa s.n.c;

VISTE e le osservazioni avanzate dal Sig. Xxxxxx Xxxxx in data 18.05.2021 a nome per conto della ditta proprietaria Xxxxxxx Xxxx in opposizione al riconoscimento dell'interesse culturale sull'area sopra indicata, proposto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

ACCERTATO che la predetta area, censita al Catasto del Comune di Gela (CL) al Foglio nr. 177 con p.lla 1070, così come evidenziata con perimetrazione a reticolo largo nella planimetria che del presente decreto è parte integrante, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e dell' art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto in essa sono state individuate alcune strutture murarie riferibili all'età ellenestica (IV sec. a.C.) che, per caratteristiche planimetriche e per materiali ceramici rinvenuti si possono interpretare pertinenti al quartiere abitativo gravitante attorno alle mura di fortificazione di Capo Soprano;

RITENUTO necessario definire un'area di rispetto al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene culturale sopra individuato, ne sia danneggiata la prospettiva e la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni, ai sensi dell' art. 45 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., sull'area censita al Catasto del Comune di Gela (CL) al Foglio nr. 177 con p.lla 1071, così come evidenziata con campitura a linee obblique continue nell'allegata planimetria catastale;

RITENUTO pertanto di poter accettare le richieste contenute nelle sopra citate osservazioni;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. nr. 42/04 e della L.R. n. 80/77 l'area archeologica sopra individuata in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'area archeologica individuata nel territorio del Comune di Gela (CL), in Via Europa s.n.c, censita al Catasto del Comune di Gela (CL) al Foglio nr. 177 con p.lla 1070, così come evidenziata con perimetrazione a reticolo largo nella planimetria che del presente decreto è parte integrante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, è dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art.10 comma 3, lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi e a quelle dettate dalla stessa Soprintendenza e riportate nell'allegata relazione tecnica;

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'area di cui al precedente art. 1, ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. nr . 42/04, è fatto divieto di adibirla ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.

Sarà, in particolare, rigorosamente vietato nella predetta area:

- danneggiare, manomettere o alterare le testimonianze archeologiche ivi ricadenti, sia quelle già poste in luce, sia quante ancora presenti nel sottosuolo;
- realizzare nuove costruzioni, impianti ed opere di qualsiasi genere, anche se di carattere provvisorio;

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, l'area censita al Catasto del Comune di di Gela (CL) al Foglio nr. 177 con p.lla 1071, così come evidenziata con campitura a linee obblique continue nell'allegata planimetria catastale nell'allegata planimetria catastale, resta sottoposta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. nr. 42/04 alle seguenti prescrizioni:

- i fabbricati (nonché le relative strutture di fondazione) dovranno distaccarsi almeno metri 0,65 dalla particella 1070 soggetta a vincolo diretto. L'altezza massima consentita darà di metri 7,00 dal piano di campagna alla linea di gronda;
- dovrà essere garantito l'accesso diretto all'area sottoposta a tutela diretta al fine di garantirne la pubblica fruizione.

ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 5) La relazione tecnica corredata dalla documentazione catastale, dall'elenco ditte proprietarie e dalla documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, ai sensi e per g li effetti del 1° e 2° comma dell'art.15 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del

Territorio–Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Gela (CL), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, lì 22 giugno 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Caterina Perino